

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2977

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALDUCCI, DEL MESE, FRANCESCATO, MAZZONI, MELLANO,  
PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, SANZA, TREPICCIONE, ZANELLA**

Modifica all'articolo 5 della legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di applicazione delle nuove disposizioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati

*Presentata il 31 luglio 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recentissima legge 30 luglio 2007, n. 111, ha comportato sicuramente una serie di importanti e significative correzioni alle norme sull'ordinamento giudiziario, ma occorre segnalare un punto estremamente delicato che riguarda l'articolo 5 (disposizioni varie), su cui è necessario urgentemente intervenire.

Sotto il profilo della disciplina transitoria, il comma 3 del citato articolo 5 stabilisce che « Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno suc-

cessivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata

degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il termine di centottanta giorni di cui al citato comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 111 del 2007, se rapportato al numero delle valutazioni di professionalità che occorrerà emanare, risulta però assolutamente inadeguato: tale carico di lavoro potrebbe, infatti, pesantemente incidere sul funzionamento della magistratura, con inevitabili ripercussioni sui

tempi della giustizia e, quindi, di riflesso sui cittadini.

I tempi della giustizia sono ormai al collasso e per scongiurare un ulteriore aggravamento della situazione occorre urgentemente intervenire per modificare il termine previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007, prevedendo un termine più ampio. Pertanto, si avanza la proposta di sostituire al citato articolo 5, comma 3, primo periodo, la parola: « centottantesimo » con la parola: « trecentosessantantesimo ».

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 2007, n. 111, la parola: « centottantesimo » è sostituita dalla seguente: « trecentosessanteseimo ».

€ 0,30



\*15PDL0032520\*